

Edizione di venerdì 13 Maggio 2022

EDITORIALI

[Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 10 maggio](#)
di Laura Mazzola

AGEVOLAZIONI

[Dal 19 maggio le domande di accesso al credito d'imposta Società Benefit](#)
di Debora Reverberi

CRISI D'IMPRESA

[Schema del decreto legislativo di modifica del codice della crisi: le ulteriori novità previste](#)
di Francesca Dal Porto

CONTENZIOSO

[No al rimborso delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica per il consumatore finale](#)
di Angelo Ginex

IMPOSTE SUL REDDITO

[Ricezione e ospitalità tra agriturismo e ospitalità rurale familiare](#)
di Luigi Scappini

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 10 maggio

di Laura Mazzola



È ON LINE LA NUOVA VERSIONE

EVOLUTION
Euroconference

La piattaforma indispensabile per lo studio del Commercialista

Scopri tutte le novità >

Il ventinovesimo appuntamento di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata alla **detrazione degli interessi passivi**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**”, dopo aver evidenziato le **prossime scadenze**, sono stati affrontati i **redditi da locazioni brevi**.

Infine, nella sessione “**adempimenti in pratica**” è stata esaminata la **gestione della fiscalità con TS Studio**.

Sono arrivati svariati **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. DETRAZIONE INTERESSI MUTUO ABITAZIONE DEL FAMILIARE

2. COMODATO: REDDITO DA LOCAZIONE BREVE

1. DETRAZIONE INTERESSI DOPO SURROGA DEL MUTUO

10

Sub-locatore: tassazione in base al principio di cassa

Il sub-locatore tassa in base al principio di competenza?

L.&L. s.s.

La risposta è negativa.

I redditi della sub-locazione trovano un espresso riconoscimento nell'articolo 67, comma 1, lett. h), Tuir tra i "redditi diversi" del sub-locatore secondo il c.d. "criterio di cassa", cioè nell'anno in cui vengono percepiti e al netto delle relative spese inerenti la produzione del reddito.

9

Cedolare secca e Isee

Il reddito collegato alla cedolare concorre nella determinazione dell'Isee?

T.F.

In generale, il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo e, su tale reddito, non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni di imposta.

Il reddito deve essere, però, compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali.

Ne discende che deve essere compreso ai fini della determinazione dell'Isee e del reddito per essere considerati a carico.

8

Proroga del contratto e cedolare secca

Nell'ipotesi di proroga del contratto con cedolare, occorre comunicare all'Agenzia delle entrate la volontà di continuare ad applicare la cedolare?

A.F.

In caso di proroga del contratto, occorre confermare l'opzione della cedolare secca, contestualmente alla comunicazione di proroga.

La conferma dell'opzione deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

7

Termine registrazione contratto di comodato

La registrazione del contratto di comodato, non stipulato in "forma notarile", deve avvenire entro 30 giorni? Quale è l'importo dovuto dell'imposta di registro?

R.S.

Il contratto di comodato di un bene immobile, se redatto in forma scritta, deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell'atto.

L'imposta di registro da applicare è pari a 200 euro in misura fissa.

6

Cedolare secca per le locazioni brevi

La cedolare secca può sempre essere applicata nell'ipotesi di locazione di immobile concesso in comodato?

N.G.

L'articolo 3 D.Lgs. 23/2011 concede la facoltà di applicare la cedolare secca solo alle persone fisiche titolari del reddito di proprietà o di un altro diritto reale di godimento.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 26/E/2011, ha ribadito che il regime opzionale della cedolare secca è riservato al locatore persona fisica, quale soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile.

Al reddito generato da una locazione breve si può applicare il regime della cedolare secca sugli affitti e, di conseguenza, sul reddito al quale deve essere applicata un'imposta sostitutiva all'Irpef.

Dal punto di vista normativo è lo stesso D.L. 50/2017 a prevedere l'applicabilità della cedolare secca sugli affitti anche per le locazioni brevi.

5

Dichiarazione reddito percepito dal comodatario

In generale, il comodante deve dichiarare il reddito, nonostante sia percepito dal comodatario?

S.P.

La risposta è positiva.

In generale, qualora il comodatario stipuli un contratto di locazione sull'immobile in comodato, il proprietario (comodante) dell'immobile diventa titolare del reddito che ne deriva.

Tale principio discende dall'applicazione dell'articolo 26 Tuir, secondo il quale i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili.

#4

Detrazione interessi mutuo collegata all'intestazione

La detrazione spetta in ragione della percentuale di intestazione del mutuo o dell'immobile?

R.M.

La circolare 7/E/2021 ha chiarito che “*in caso di mutuo cointestato, tale limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali o in base alle diverse percentuali ricavabili dal contratto di mutuo medesimo*”.

Pertanto, il criterio guida per l'attribuzione della detrazione è quello relativo all'intestazione del mutuo e non dell'immobile.

3

Detrazione interessi mutuo abitazione del familiare

Spetta la detrazione se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare?

E.T.

La risposta è affermativa, ma si deve trattare del coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, come previsto dall'articolo 5, comma 5, Tuir (si veda la circolare 7/E/2001, risposta 2.2).

La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente, o di un familiare, entro sei mesi dall'acquisto e l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato nei sei mesi precedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si veda la circolare 50/E/2002, risposta 4.2).

2

Comodato: reddito da locazione breve

Se ho capito bene, la regola generale prevede che il comodante dichiari il reddito da locazione. C'è, però, un'eccezione nell'ipotesi di locazione turistica. È corretto?

L. Z.

La risposta è positiva.

La regola generale prevede che il soggetto comodante, ossia colui che concede l'immobile in comodato, deve dichiarare il reddito da locazione percepito dal comodatario, ossia colui che riceve l'immobile in comodato e che lo loca.

In altre parole, qualora il **comodatario** stipuli, quale locatore, un **contratto di locazione**, il reddito effettivo del fabbricato deve essere **imputato esclusivamente al comodante** (proprietario dell'immobile), come chiarito dalle risoluzioni Ade 381/E/2008 e 394/E/2008.

Infatti, deve essere il **titolare del diritto reale sull'immobile a dichiarare il reddito percepito** da chi sta godendo in quel momento del bene.

Tuttavia, vi è una situazione particolare in cui questo non accade, cioè nell'ipotesi in cui l'attività di locazione turistica sia effettuata dal comodatario sull'immobile.

In questo caso, rispettando alcune condizioni, è lo stesso comodatario che provvede alla

dichiarazione del reddito da locazione.

1

Detrazione interessi dopo surroga del mutuo

In caso di surroga del mutuo prima casa da un istituto di credito ad altro istituto di credito, è possibile continuare a detrarre gli interessi sul mutuo prima casa?

ST. D. G.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 19/E/2020, ha affermato che, nell'ipotesi di surroga nel rapporto di mutuo, per volontà del debitore stesso, i benefici fiscali sono mantenuti.

Si evidenzia che, in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi, ai fini della fruizione della detrazione degli interessi per mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, occorre avere a disposizione:

- la certificazione degli interessi passivi corrisposti nell'anno di imposta, sia presso il primo che presso il secondo istituto di credito;
- il contratto di mutuo originario dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'abitazione principale;
- il contratto di acquisto dell'immobile per verificare sia i vincoli temporali che il costo dell'immobile;
- il nuovo contratto di mutuo che riporti lo stesso immobile e le medesime condizioni;
- la documentazione comprovante la quota capitale residua del mutuo originario;
- la documentazione attestante la variazione della residenza nei termini previsti;
- la documentazione attestante gli oneri accessori.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

Dal 19 maggio le domande di accesso al credito d'imposta Società Benefit

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

[Scopri di più >](#)

L'atteso Decreto Direttoriale Mise del 04.05.2022 rende operativo il credito d'imposta Società Benefit, introdotto dall'[articolo 38-ter D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) a sostegno del sistema delle Società Benefit sull'intero territorio nazionale.

L'accesso all'agevolazione non è automatico bensì subordinato alla presentazione di un'istanza telematica al Mise, a decorrere dalle ore 12:00 del 19.05.2022 e fino alle ore 12:00 del 15.06.2022, con irrilvanza dell'ordine cronologico di presentazione.

L'incentivo consiste in un **credito d'imposta d'intensità teoricamente pari al 50%, entro un massimo di 10.000 euro di credito per ciascun beneficiario, delle spese sostenute nel periodo compreso tra il 19.07.2020** (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) **e il 31.12.2021 per la costituzione ovvero per la trasformazione in Società Benefit**, ivi comprese le seguenti:

- le spese notarili e di iscrizione al Registro delle Imprese;
- le spese di assistenza professionale e consulenza direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in Società Benefit.

Il credito d'imposta è riconosciuto **fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che ne costituisce limite di spesa complessivo: pertanto il contributo effettivamente spettante potrebbe essere rideterminato in misura inferiore al 50%**, in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa.

L'agevolazione è concessa in regime *de minimis*, dunque ogni soggetto beneficiario è tenuto al rispetto del massimale di euro 200.000,00 previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti eccezioni:

- limite di euro 100.000,00 nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;

- limite di euro 25.000,00 nel settore agricolo;
- limite di euro 30.000,00 nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'istanza per l'accesso all'agevolazione, il cui modello è disponibile in formato word in allegato al decreto direttoriale Mise del 04.05.2022, prevede l'inserimento delle seguenti informazioni:

- la **dichiarazione del possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione**;
- i **dati rilevanti ai fini del calcolo del de minimis**, in relazione all'attività svolta in via prevalente dallo stesso, così come risultante dal certificato camerale;
- i **termini iniziale e finale del proprio esercizio finanziario**, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento e che può non corrispondere all'anno solare;
- aver eventualmente beneficiato di aiuti automatici e semi-automatici in regime *de minimis* attualmente non censiti nel RNA ma che dovranno essere registrati nell'esercizio finanziario corrente e nei due successivi;
- **l'importo del credito d'imposta richiesto, con ricostruzione analitica delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute**;
- in allegato all'istanza, la documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit, i titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico e copia dell'estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati.

Quanto ai requisiti di accesso all'agevolazione, di cui all'**articolo 5 D.M. 12.11.2021**, l'istante deve dichiarare:

- **il possesso del requisito di avvenuta costituzione**, con indicazione della data di iscrizione al Registro delle imprese per imprese in forma societaria e con indicazione della data dell'atto costituivo e dello stato di attività;
- **il sostentimento di spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in Società Benefit**;
- **lo svolgimento di un'attività economica in Italia, attraverso una sede principale o secondaria**;
- **di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali**;
- **di non essere destinatario di sanzioni interdittive** di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera d\), D.Lgs. 231/2001](#) e ss.mm.ii.

Quanto alle **spese ammissibili**, di cui all'articolo 7 D.M. 12.11.2021:

- **la data di emissione della relativa fattura deve essere ricompresa tra il 19.07.2020 e il 31.12.2021**;
- **il relativo pagamento deve essere stato effettuato entro la data di presentazione dell'istanza**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** in modello F24 ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) entro il limite dell'importo che verrà concesso dal Mise, tenuto conto anche dell'ammontare della dotazione finanziaria complessiva.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le **principali caratteristiche del credito d'imposta Società Benefit**:

Credito d'imposta Società Benefit ([articolo 38-ter D.L. 34/2020](#) – Decreto Rilancio)

Ambito soggettivo	Imprese di qualunque dimensione costituite o trasformate in Società Benefit
Ambito oggettivo	Spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in Società Benefit dal 19.07.2020 al 31.12.2021 , comprese: <ul style="list-style-type: none">· le spese notarili e di iscrizione al Registro delle Imprese;· le spese di assistenza professionale e consulenza direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in Società Benefit. Restano escluse le spese per imposte e tasse, mentre è ammissibile l'Iva solo se rappresenta un costo effettivo non recuperabile.
Intensità della misura	Credito d'imposta: 50% delle spese suddette.
Caratteristiche del credito	Massimale di credito: euro 10.000 per impresa. Dotazione finanziaria complessiva: 7 milioni di euro. <ul style="list-style-type: none">· Accesso subordinato all'invio di istanza al Mise;· Utilizzo esclusivo in compensazione;· Agevolazione concessa in regime <i>de minimis</i>.
Termini di presentazione istanza	Dalle ore 12:00 del 19.05.2022 fino alle ore 12:00 del 15.06.2022.

CRISI D'IMPRESA

Schema del decreto legislativo di modifica del codice della crisi: le ulteriori novità previste

di Francesca Dal Porto

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA E IL DL 118/2021

[Scopri di più >](#)

Il decreto legislativo recante “**Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023**”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo scorso, prevede importanti modifiche per il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), in parte già richiamate nel [precedente contributo](#).

Oltre a quelle relative alle **misure di allerta**, alla trasposizione all'interno del CCII della **composizione negoziata della crisi di impresa**, introdotta con il D.L. 118/2021, all'istituzione di un **programma informatico di verifica della sostenibilità del debito** e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici, alla **domanda di accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva** e alla liquidazione giudiziale,

all'apertura del concordato preventivo, cercando di favorire procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide e snelle, il correttivo affronta una serie di altre novità.

In particolare, interviene sulla **disciplina delle misure cautelari e protettive**, per cercare di armonizzare le stesse a quelle previste dall'[articolo 18, comma 1](#), riscritto dopo la trasposizione nel CCII della composizione negoziata e per consentire al debitore di chiedere ulteriori misure per evitare determinate azioni di uno o più creditori.

Il nuovo comma 2 dell'[articolo 54](#) CCII prevede che il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, **ulteriori misure temporanee** per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, **fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza**.

Il nuovo **comma 4** dell'[articolo 54 CCII](#) stabilisce che le **misure protettive di cui al comma 2**,

primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore **prima del deposito della domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione**, presentando la domanda di cui agli [articoli 12 e 18](#).

Le misure protettive disposte **conservano efficacia** anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), **propone una domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva diverso da quello indicato nella domanda depositata** ai sensi dell'[articolo 44](#).

Il nuovo comma 7 prevede che siano **esclusi dalle misure protettive** richieste ai sensi del comma 3 **i diritti di credito dei lavoratori**.

All'interno dell'[articolo 63 CCII](#), in materia di transazione su crediti tributari e contributivi, è previsto l'inserimento del nuovo comma 2 bis che stabilisce che il **tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie** quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli [articoli 57](#), comma 1, e [60](#), comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria**.

Lo **schema di decreto del 17.03.2022** prevede altresì un **nuovo strumento di ristrutturazione**: con l'introduzione nel CCII del nuovo capo I bis, articoli 64 bis e 64 ter, è disciplinato il **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione**.

Con questo nuovo istituto, il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano anche in deroga agli [articoli 2740 e 2741 cod. civ.](#), purché la **proposta sia approvata dall'unanimità delle classi**.

In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'[articolo 2751-bis, n. 1, cod. civ.](#), sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

A seguito della presentazione del ricorso, il **tribunale pronuncia decreto** con il quale:

- a) valutata la **ritualità** della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;
- b) adotta i provvedimenti di cui all'**articolo 47, comma 2, lettere c) e d)**.

Il tribunale omologa il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi.

Se con l'opposizione un creditore dissidente eccepisce il **difetto di convenienza della proposta**, il tribunale **omologa il piano di ristrutturazione** quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura **non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale**.

Il debitore può altresì modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo il provvedimento di cui all'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha **contestato il difetto di convenienza** nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.

Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi precedenti.

CONTENZIOSO

No al rimborso delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica per il consumatore finale

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA NELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA DELLE AZIENDE CLIENTI - EDIZIONE 2022

[Scopri di più >](#)

In tema di **addizionali all'accisa sull'energia elettrica**, il **consumatore finale**, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, **non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso** delle **addizionali indebitamente corrisposte**, a meno che provi che **l'azione di ripetizione di indebito** esperibile nei confronti del fornitore si rivelì **oltremodo gravosa**.

Sono questi alcuni dei principi di diritto sanciti dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 15138, depositata ieri 12 maggio**, in conformità a quanto statuito in recenti pronunce in tema di **legittimazione attiva** a presentare **istanza di rimborso** per le **imposte addizionali** all'accisa sull'energia elettrica **indebitamente versate** (cfr., **Cass. n. 15504, n. 15505, n. 15506 del 21/07/2020**).

La vicenda in esame trae origine dal **diniego di rimborso** delle **addizionali all'accisa sull'energia elettrica** che era stato richiesto dalla **società contribuente** sia all'Agenzia delle dogane che al fornitore. Avverso tale diniego veniva quindi proposto **ricorso** dal **consumatore finale** dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, la quale accoglieva i ricorsi previa riunione.

Tale pronuncia veniva **appellata** innanzi alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento, la quale **respingeva parzialmente** sia l'appello proposto dalla Agenzia delle dogane, sia l'appello proposto in via incidentale dal fornitore rilevando che, secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, il **rimborso delle accise indebitamente pagate** può essere chiesto ed ottenuto anche dal **consumatore finale**.

Pertanto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il fornitore proponevano **ricorso per cassazione** affidato a quattro motivi. Tra gli altri, si eccepiva la **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 14, comma 2](#), e [53, comma 1, D.Lgs. 504/1995](#) (cd. TUA), nonché dell'[articolo](#)

[2033 cod.civ.](#), poiché il giudice di appello aveva errato nel riconoscere in capo al **consumatore finale la legittimazione attiva** a chiedere il **rimborso** delle **addizionali alle accise sull'energia elettrica**.

Tale **dogliananza** è stata ritenuta **fondata** dalla Corte di Cassazione sulla base dei **principi di diritto** dalla stessa già espressi in alcune recenti pronunce (cfr., **Cass. nn. 15504, 15505 e 15506 del 2020**).

In particolare, i giudici di vertice hanno rammentato che le imposte **addizionali sul consumo di energia elettrica** sono **dovute**, al pari delle accise, dal **fornitore** al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale; nel caso di **pagamento indebito**, **unico soggetto legittimato** a presentare istanza di **rimborso** all'Amministrazione finanziaria è il **fornitore**; il **consumatore finale** dell'energia elettrica può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria **azione di ripetizione di indebito**.

Dunque, con riferimento al caso di specie, si è affermato che analogamente a quanto accade per le accise:

- **obbligato al pagamento** delle addizionali nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il **fornitore**;
- il fornitore può **addebitare integralmente** le addizionali pagate al **consumatore finale**;
- i **rapporti** tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono **autonomi** e non interferiscono tra loro;
- il **consumatore finale**, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, **non ha diritto a chiedere direttamente** all'Amministrazione finanziaria il **rimborso** delle **addizionali indebitamente corrisposte**;
- il diritto al **rimborso** spetta **unicamente al fornitore**, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, **entro due anni dalla data del pagamento**, nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, ovvero, **entro novanta giorni dal passaggio in giudicato** della relativa **sentenza**, qualora il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito;
- in caso di addebito delle addizionali al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare **l'azione civilistica di ripetizione di indebito** direttamente nei confronti del **fornitore**, salvo chiedere in via eccezionale il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli **oltremodo gravosa** (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di **fallimento** del fornitore).

Dunque, considerato che la pronuncia gravata non si è conformata ai suesposti principi, la Suprema Corte ha **cassato** la sentenza impugnata e, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la **causa nel merito, rigettando il ricorso originario del "consumatore finale"**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Ricezione e ospitalità tra agriturismo e ospitalità rurale familiare

di Luigi Scappini

OneDay Master

LE FORME AGGREGATIVE IN AGRICOLTURA

[Scopri di più >](#)

Il comma 3 dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) include tra le **attività connesse** anche “*le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*”.

Se, **in origine**, tali attività si manifestavano nell'**agriturismo** che sin dal lontano 1985 aveva trovato una sua regolamentazione, **nel tempo** si sono, a testimonianza della conclamata **multiattività** dell'imprenditore agricolo, affacciate **altre attività collaterali a quella principale**.

Come detto, l'agriturismo ha trovato una propria regolamentazione con la L. 730/1985, successivamente sostituita dall'attuale **L. 96/2006** (la c.d. Legge quadro dell'agriturismo) che, all'articolo 2, definisce quali attività agrituristiche le “*attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile ... attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicolture e di allevamento di animali*”.

Prosegue l'articolo precisando come l'attività agrituristiche possa prevedere, oltre all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, anche l'organizzazione di **degustazioni di prodotti aziendali** comprensiva della **mescita di vini** ai sensi di quanto previsto dalla legge sulle strade del vino (L. 268/1999), nonché la possibilità di procedere all'**organizzazione**, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di **attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva**, nonché **escursionistiche** e di **ippoturismo**, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

A fianco dell'attività agritouristica, il Legislatore ha previsto la possibilità di sfruttare comunque la propria struttura rurale, seppur in scala ridotta; infatti, l'[articolo 23 L. 122/2001](#) prevede che le Regioni possono disciplinare l'attività relativa al servizio di **alloggio** e di **prima colazione** nelle abitazioni, introducendo la c.d. **“ospitalità rurale familiare”**.

Tale attività, nel momento in cui sono **esercitate** da **imprenditori agricoli** e assumono il **carattere** della **professionalità** e della **continuità**, rientrano nel perimetro delle attività **agrituristiche**.

Resta inteso che per essere riconducibili tra le attività agrituristiche deve essere **comunque** rinvenibile la **connessione** con l'attività agricola principale richiesta dall'[articolo 2, comma 1, L. 96/2006](#).

Anche nel caso dell'“ospitalità rurale familiare”, viene **demandato** alle singole **Regioni** il compito di individuare le **caratteristiche** degli **immobili** utilizzabili per l'attività, nonché le caratteristiche di **professionalità** e di **continuità** dell'attività.

Viene, inoltre, previsto che **ogni persona fisica non** può essere titolare di **più di un'autorizzazione** all'esercizio di tale attività.

Per quanto riguarda la somministrazione delle **colazioni**, sempre l'[articolo 21 L. 122/2001](#), al comma 3, rimanda al requisito della **prevalenza** dei **prodotti propri** e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'ambito di un'**attività agrituristica**.

Il rimando all'agriturismo nel caso di esercizio in forma professionale comporta l'**attrazione**, per quanto concerne il **regime impositivo**, alle regole previste dall'[articolo 5 L. 413/1991](#).

Si ricorda che tale regime speciale, che rappresenta anche il **regime naturale** di tassazione, è applicabile **esclusivamente** dalle **persone fisiche** e dalle **società di persone**, mentre per le società di capitale, per le quali non è comunque preclusa la possibilità di esercitare l'attività agrituristica, si rendono applicabili le regole ordinarie di detrazione dell'Iva nonché quelle di determinazione del reddito di impresa.

Il [comma 3 dell'articolo 5 L. 413/1991](#) consente comunque di **optare** per l'applicazione delle **regole ordinarie**; tuttavia, tale scelta, che deve essere effettuata nella dichiarazione annuale Iva per l'anno precedente (si ricorda che per effetto della riforma del regime di opzione, vale il comportamento concludente), ha effetto anche per la determinazione del reddito. Inoltre, l'opzione è vincolante per un **triennio**.

Nel caso delle **imposte dirette**, si ricorda che la tassazione è prevista in misura forfettaria pari al **25%** del **volume Iva** generato dell'attività, mentre ai fini **Iva**, sulla falsariga di quanto previsto per le prestazioni di servizio dall'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#), la **detrazione** dell'imposta è prevista in misura pari al **50%** di quella incassata.